

PARTE SECONDA

4. TRASFERIMENTO DELLA SEDE

4.1. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2365, 2375, 2480 C.C.;
Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto) ogni componente dell'organo amministrativo (per le comunicazioni REA);
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 5), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario produrre anche il **Modello S5**, allegando la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione, sottoscritto digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

4.2. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE (Variazione dell'indirizzo)

Riferimenti legislativi: art. 111-ter Dsp. Att. e Trans. C.C.;
Termini: nessuno;
Obbligati: Ogni componente dell'organo amministrativo;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 5), per la comunicazione della variazione dell'indirizzo della sede legale;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Alcune Camere di Commercio applicano il diritto di segreteria dell'importo di 50.00 / 30.00, anziché di 120.00 / 90.00, considerando il caso una semplice “comunicazione”.

- Nel caso la società eserciti una attività soggetta ad autorizzazione amministrativa (Comune, Questura, ecc.) è necessario produrre anche il **Modello S5**, allegando la prova di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento alla competente amministrazione, firmato digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

4.3. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRA PROVINCIA

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2365, 2375, 2480 C.C; art. 3, comma 3, D.P.R. 14.12.1999, n. 558
Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;
Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto) ogni componente dell'organo amministrativo (per le comunicazioni REA);
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S1, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A02

INTERCALARE P, nel caso in cui con il trasferimento di sede si sia proceduto anche al rinnovo delle cariche sociali (In questo caso, la *distinta* dovrà anche essere sottoscritta da tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo nominati);

INTERCALARE S, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Tale adempimento va eseguito **solo presso la Camera di Commercio di destinazione**. Sarà compito della Camera di Commercio ricevente richiedere alla Camera di Commercio di provenienza la relativa cancellazione della società, a meno che nello stessa Provincia non rimanga una qualche unità locale (art. 3, comma 3, DPR n. 558/1999).

In questo caso, per denunciare l'inizio attività nella nuova Provincia dovrà essere allegato anche il **Modello S5 o UL**. Nel caso poi si intenda proseguire l'attività anche presso la Provincia di

provenienza, presso la relativa Camera di Commercio dovrà essere presentato il Modello UL, con allegata le eventuali autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività esercitata.
Si ricorda che in questo caso **il diritto annuale** non deve essere pagato in quanto lo stesso è dovuto solo alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio.

4.4. COMUNICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO DI VARIAZIONE TOPONOMASTICA

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri: A, B e 5), con allegata copia della dichiarazione del Comune attestante la variazione toponomastica;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Alcune Camere di Commercio, in questo caso, richiedono un diritto di segreteria di 50.00 / 30.00 euro e l'esenzione della pratica dall'imposta di bollo; altre procedono alla registrazione d'ufficio, su comunicazione del Comune

5. OPERAZIONI SUL CAPITALE

5.1. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

PREMESSA

Gli aumenti di capitale sociale possono essere:

- **Aumenti a pagamento:** in questo caso **vengono emesse nuove azioni** o viene aumentato il valore nominale delle azioni già esistenti e, per contropartita, i soci effettuano nuovi conferimenti in denaro o in natura; gli aumenti a pagamento sono quindi decisi per procurare all'azienda nuovi mezzi e comportano un contemporaneo aumento di capitale netto.
- **Aumenti gratuiti:** in questo caso i soci non conferiscono nuovi mezzi nella società, ma **l'aumento viene realizzato utilizzando delle poste** del netto che si sono formate in precedenza (ad esempio utilizzando i fondi riserva); ai soci vengono assegnate nuove azioni gratuite oppure viene aumentato gratuitamente il valore nominale delle vecchie azioni; gli aumenti virtuali vengono decisi per riordinare la struttura del capitale netto, il cui importo rimane invariato.
- **Aumenti misti:** le due precedenti forme di aumento del capitale sociale vengono combinate fra loro ed applicate assieme. Si ha un aumento misto di capitale sociale quando si ha contemporaneamente l'emissione di azioni a pagamento e di azioni gratuite.

Le regole fissano principi rigorosi a tutela dell'integrità del capitale: non si possono emettere azioni fino a che quelle emesse non sono completamente liberate, in violazione si ha la responsabilità degli amministratori (art. 2438 C.C.).

La decisione d'aumento può essere delegata all'organo amministrativo per una tempestiva attuazione.

L'aumento del capitale a pagamento si ha con l'acquisizione d'effettiva ricchezza realizzata con ulteriori conferimenti rispetto a quelli iniziali. Al momento della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del valore nominale delle azioni ed integralmente l'eventuale sovrapprezzo.

Con la deliberazione d'aumento, si può stabilire che l'operazione non viene meno se le sottoscrizioni non la coprono integralmente (c.d. **aumento scindibile**), ovvero la sua caducazione se non integralmente sottoscritto (c.d. **inscindibile**).

Se l'aumento inscindibile non ha successo, chi ha sottoscritto è liberato dall'obbligo di conferimenti ed ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'aumento, gli amministratori devono depositare, per l'iscrizione nel Registro delle imprese, un'attestazione sull'intervenuta esecuzione dell'operazione; fino all'iscrizione il capitale aumentato non può essere menzionato negli atti societari.

Riferimenti legislativi: artt. 2342, 2343, 2436, 2438, 2443, 2444, 2464 C.C;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

5.2. SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE GIA' DELIBERATO

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2438, 2439, 2444 C.C;

Termini: entro 30 giorni dalla data di ogni sottoscrizione (aumento scindibile); entro 30 giorni dalla data di integrale sottoscrizione (aumento non scindibile);

Obbligati: Ogni componente dell'organo amministrativo

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con allegata copia dello statuto nella sua redazione aggiornata, entrambi dichiarati, dal legale rappresentante, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. I sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale, devono versare, all'atto della sottoscrizione, almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

5.3. AGGIORNAMENTO DEL CAPITALE DELIBERATO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO (sia scindibile che non scindibile)

Riferimenti legislativi: art. 2429 C.C;

Termini: non previsto;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ◆ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ◆ **S2** (quadri A, B e 8), per il deposito della comunicazione di non integrale sottoscrizione nel termine previsto del capitale sociale, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

- ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
- ◆ **La distinta** dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ◆ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La comunicazione consente di aggiornare l'importo del capitale deliberato al termine del periodo previsto per la sottoscrizione, nel caso in cui il capitale sottoscritto risulti inferiore al capitale originariamente deliberato.

5.4. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NON CONTESTUALE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2436, 2438, 2444 C.C;
Termini: nessuno;
Legittimati: Ogni componente dell'organo amministrativo
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8), per la comunicazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Alcuni Uffici del Registro delle imprese considerano questo adempimento una semplice “comunicazione”, per la quale non è previsto alcun termine e la considerano “denuncia REA”; di conseguenza applicano un diritto di segreteria di 50.00 / 30.00 e senza l'applicazione di alcuna imposta di bollo.

5.5. RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE

PREMESSA

Le condizioni per ridurre il capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. sussistono quando, dopo l'imputazione del risultato negativo d'esercizio alle voci del patrimonio netto diverse dal capitale, residuano perdite che incidano per oltre un terzo sul valore del capitale.

In questo caso, gli amministratori, nell'inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l'assemblea straordinaria e hanno l'obbligo di predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società con l'osservazione del collegio sindacale, ovvero del comitato per il controllo della gestione; entrambi i documenti devono essere depositati in copia, presso la società, entro 8 giorni prima dell'assemblea, per consentirne la visione ai soci.

Nel caso di riduzione del capitale sociale, l'articolo 2445 C.C. prevede due fasi:

- a) **la prima** consiste nel deposito presso il Registro delle imprese del verbale di assemblea straordinaria nel quale sono indicate le modalità e le ragioni che hanno indotto alla riduzione del capitale sociale;
- b) **la seconda** consiste nella esecuzione della delibera, trascorsi 90 giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese.

Nel caso il Tribunale, nonostante ci siano state opposizioni, decida che la riduzione del capitale sociale abbia ugualmente effetto, sarà necessario procedere ad una specifica comunicazione al Registro delle imprese

PRIMA FASE

Riferimenti legislativi: artt. 2445 e 2436 C.C.

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B, 8 e 20), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria o del consiglio di sorveglianza, redatti per atto pubblico, (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata, seppur non ancora efficace), il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

Nel riquadro 20 va inserita la seguente indicazione: *“La riduzione del capitale deliberata con atto del, a rogito Notaio Rep. N., non ha effetto immediato”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

SECONDA FASE

DECORSI 90 GIORNI DALL'ISCRIZIONE DELLA DELIBERA

Riferimenti legislativi: artt. 2445 e 2436 C.C.

Termini: Nessuno;

Legittimati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8, campo E), per il deposito della comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della deliberazione stessa.

In allegato al modello dovrà essere allegata una copia dello statuto aggiornato (se non depositato nel primo adempimento) e una dichiarazione sostitutiva, resa ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non sono state proposte opposizioni. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato che provvede al deposito.

In alternativa potrà essere depositata copia di un certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale attestante la mancata opposizione alla riduzione del capitale sociale.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato che provvede al deposito, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 50.00/30.00 (Euro 90.00/60.00 nel caso di deposito dello Statuto aggiornato), da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. In questa seconda fase va allegata una dichiarazione che non sono state proposte opposizioni, **utilizzando l'Allegato A** riportato in calce. In alternativa può essere prodotto il certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.

A SEGUITO DI DECISIONE DEL TRIBUNALE

Riferimenti legislativi: artt. 2445 e 2436 C.C.

Termini: Nessuno;

Legittimati: ogni componente dell'organo amministrativo

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B), per il deposito della decisione del Tribunale, di cui al comma 4 dell'art. 2445 C.C.. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato che provvede al deposito.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato che provvede al deposito, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

5.6. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PEDITE OPERATA DALL'ASSEMBLEA O DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Riferimenti legislativi: artt. 2446 e 111-terdecies disp. Att. C.C.

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria o del consiglio di sorveglianza, redatti per atto pubblico, (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata), il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE S, per riportare il nuovo elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6. PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PREMESSA

E' l'operazione con la quale una società, a fronte della necessità di reperire nuovi mezzi finanziari, emette un prestito obbligazionario da collocare sul mercato o da sottoscrivere da parte dei soci.

Le obbligazioni sono, come le azioni, titoli di credito, ma si differiscono da queste per il fatto che:

- a) non rappresentano quote di partecipazione alla società,
- b) non attribuiscono ai loro possessori la qualifica di socio.

Il vantaggio principale è rappresentato dalla possibilità di raccogliere sul mercato finanziario o dai soci le risorse liquide necessarie per la gestione o gli investimenti della società.

In base alla legislazione vigente, le società possono emettere obbligazioni per un importo non superiore all'ammontare del capitale sociale (versato ed esistente al momento dell'emissione e risultante dall'ultimo bilancio approvato).

La durata del prestito è stabilita dall'azienda emittente.

6.1. EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE

Riferimenti legislativi: artt. 2410, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 9), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

INTERCALARE P - Iscrizione, per richiedere l'iscrizione della nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio e dal rappresentante comune degli obbligazionisti, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.2. EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI

Riferimenti legislativi: artt. 2420-bis - 2420-ter. 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 9), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.3. MODIFICA DELLE CONDIZIONI (REGOLAMENTO) DI EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Riferimenti legislativi: artt. 2410, 2420-bis, 2420-ter. 2436 C.C.;

Termini: Nessun termine;

Legittimati: Notaio

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 9), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Il parere favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte (art. 2415, comma 3 C.C.) è condizione necessaria per l'efficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6.4. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Riferimenti legislativi: artt. 2415 C.C.;

Termini: Nessun termine;

Legittimati: Notaio

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 9), per la richiesta dell'iscrizione del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti, redatto per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Oltre che sulla nomina /revoca del rappresentante comune, l'assemblea degli obbligazionisti delibera su:

- Modificazioni delle condizioni del prestito;
- Proposta di amministrazione controllata e concordato;
- Costituzione di fondo spese;
- Altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

6.5. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONVERSIONE DI OBBLIGAZIONI IN AZIONI (AUMENTO DI CAPITALE)

Riferimenti legislativi: artt. 2420-bis - 2420-ter. 2436 C.C.;

Termini: si veda il 3° comma dell'art. 2420-bis C.C.;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 8), per la richiesta dell'attestazione di avvenuta conversione di obbligazioni in azioni (con allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata), secondo le modalità di cui al punto 3 delle “*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*”;

INTERCALARE S, per riportare la nuova compagine sociale;

INTERCALARE P, per comunicare la cessazione dalla carica del rappresentante comune degli obbligazionisti (ma solo nel caso il prestito obbligazionario si estingua);

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.6. NOMINA / SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Riferimenti legislativi: artt. 2415, 2417 C.C.;

Termini: nessun termine (per la richiesta di iscrizione della deliberazione da parte del notaio) entro 30 giorni dalla notizia della nomina (per l'iscrizione della nomina da parte del rappresentante comune nominato);

Obbligati: Notaio (per l'iscrizione della deliberazione); il rappresentante comune (per l'iscrizione della propria nomina);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 9), per la richiesta dell'iscrizione della delibera di assemblea degli obbligazionisti (redatta dal Notaio), la quale dovrà essere dichiarata, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

INTERCALARE P - Iscrizione, per richiedere l'iscrizione della nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti;

INTERCALARE P – Cessazione, per richiedere la cessazione dalla carica del rappresentante comune che viene sostituito;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio e dal rappresentante comune degli obbligazionisti, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio: gli amministratori; i sindaci; i dipendenti della società debitrice e
- coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 C.C.

6.7. AUMENTO DI CAPITALE A SEGUITO DI RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI (COMUNICAZIONE SEMESTRALE)

Riferimenti legislativi: artt. 2420-bis, comma 3 C.C.;

Termini: entro il mese successivo a quello di emissione delle azioni corrispondenti alle obbligazioni di cui è stata chiesta la conversione;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B), per la comunicazione di cessazione del prestito obbligazionario;

INTERCALARE S, per riportare la nuova compagine sociale;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05- A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

SI RIPORTA IL 3° COMMA DELL'ART. 2420-BIS C.C.:

2420-bis. (*Obbligazioni convertibili in azioni*).

(*Omissis*)

3. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

6.8. CESSAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE

Riferimenti legislativi: artt. 2410, 2436 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B), per la comunicazione di cessazione del prestito obbligazionario;

INTERCALARE P – Cessazione, per richiedere la cessazione dalla carica del rappresentante comune che viene sostituito;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

Modello NOTE, per comunicare la cessazione del prestito;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.9. CESSAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SENZA ASSEGNAZIONE DI AZIONI

Riferimenti legislativi: artt. 2420-bis, 2420-ter, 2436 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B), per la comunicazione di cessazione del prestito obbligazionario;

INTERCALARE P – Cessazione, per richiedere la cessazione dalla carica del rappresentante comune che viene sostituito;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

Modello NOTE, per comunicare la cessazione del prestito;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.10. CESSAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CON ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

Riferimenti legislativi: artt. 2420-bis, 2420-ter. 2436 C.C;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B), per la comunicazione di cessazione del prestito obbligazionario convertibile con assegnazione delle azioni;

INTERCALARE P – Cessazione, per richiedere la cessazione dalla carica del rappresentante comune che viene sostituito;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99 – A05

Modello NOTE, per comunicare la cessazione del prestito;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

6.11. OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE, OFFERTA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, AVVISO DI ANTICIPATA CONVERSIONE DI OBBLIGAZIONI

Riferimenti legislativi: artt. 2441, 2420-bis C.C;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta di deposito dell'offerta in opzione, con allegata copia dell'avviso da pubblicare;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle “*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*”;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Il testo integrale dell'avviso di opzione da pubblicare, in alternativa alla copia allegata, può essere riportato anche nel Modello NOTE.

7. STRUMENTI FINANZIARI

PREMESSA

Tra gli obiettivi che il legislatore delegante poneva sulla base della riforma vi era anche quello di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, ampliando le fonti di finanziamento accessibili alle società di capitali.

Il legislatore, nel dare attuazione a tali finalità e principi, ha pensato:

- a) Di introdurre la nuova fattispecie degli “strumenti finanziari partecipativi;
- b) Di creare categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi;
- c) Di lasciare ampi margini all'autonomia statutaria, specie per quanto riguarda la modulazione dell'incidenza della partecipazione di ciascun socio e la regolamentazione dei diritti e delle caratteristiche degli strumenti di partecipazione alla società.

La riforma del diritto societario non ha così mancato di portare innovazioni radicali anche in tema di disciplina dei titoli rappresentativi della partecipazione a società azionarie.

Questo radicale cambiamento lo si intuisce fin dall'intitolazione della Sezione V del Capo V relativo alle società per azioni; mentre nella previgente normativa la Sezione era rubricata “Delle azioni”, ora la medesima Sezione viene rubricata “*Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi*”.

Al comma 6, dell'articolo 2436 C.C., viene esplicitamente riconosciuta alla società di emettere strumenti finanziari dotati di particolari diritti patrimoniali o amministrativi.

Dunque, d'ora in poi la sottoscrizione di azioni non rappresenta più l'unico strumento di partecipazione ad una Spa.

Mentre nella precedente normativa si parlava solo di “azioni” e di “obbligazioni” ora si è pervenuti ad un contesto normativo in cui, accanto alle due forme tipiche di raccolta, si colloca una amplissima varietà di strumenti “ibridi”, la cui disciplina è in larga parte rimessa alle scelte formulate dai soci in sede statutaria.

La nuova disciplina individua **quattro tipologie di strumenti finanziari**:

- 1) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (art. 2346, comma 6);
- 2) strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società o di società controllate (art. 2349, comma 2);
- 3) strumenti finanziari di partecipazione all'affare connesso alla costituzione di un patrimonio separato (art. 2447-ter, comma 1, lett. e);
- 4) strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso agli obbligazionisti del capitale all'andamento economico della società (art. 2411).

Bisogna subito rilevare che la norma non fornisce una specifica definizione di “strumento finanziario”.

Per trovare una definizione è, pertanto, necessario ricorrere all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (cosiddetta “Legge Draghi”), dove si legge che per “**strumenti finanziari**” si intendono:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Per “**strumenti finanziari derivati**” si intendono gli strumenti finanziari previsti alle lettere f), g), h), i) e j).

7.1. PATRIMONI DESTINATI AD UN SINGOLO AFFARE

Riferimenti legislativi: artt. 2447-bis, 2447-ter, 2447-quater, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 25), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

INTERCALARE P, per la eventuale nomina della società di revisione;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A24

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Dovrà essere allegato anche un Intercalare P, per la nomina della società di revisione, se *“la società non è soggetta alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non professionali”*.

7.2. STRUMENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AGLI AFFARI CUI IL PATRIMONIO E' DESTINATO – ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Riferimenti legislativi: artt. 2447-octies; 2415 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 25), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea dei possessori di strumenti finanziari, redatto per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Oltre che sulla nomina /revoca del rappresentante comune, l'assemblea dei possessori degli strumenti finanziari delibera su:

- Azioni di responsabilità nei confronti del rappresentante comune;
- Modifica dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- Costituzione di fondo spese e relativo rendiconto;
- Controversie con la società e relative transazioni e rinunce;
- Altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

7.3. NOMINA/MODIFICA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'AFFARE CUI IL PATRIMONIO E' DESTINATO

Riferimenti legislativi: artt. 2447-octies; 2417 C.C;

Termini: 30 gg dalla notizia della nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari; nessun termine per la richiesta di iscrizione della deliberazione da parte del Notaio;

Obbligati: Notaio (per la richiesta di iscrizione della deliberazione); il rappresentante comune (per la richiesta di iscrizione della propria nomina);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 25), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea dei possessori di strumenti finanziari, redatto per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "*Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale*";

INTERCALARE P, per la richiesta di iscrizione della nomina del rappresentante comune;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle "*Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale*";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari si applicano, per espresso richiamo effettuato dall'art. 2447-octies, comma 2, gli articoli 2417 e 2418, in tema di obblighi, poteri e incompatibilità.

7.4. DEPOSITO DEL RENDICONTO FINALE DI PATRIMONIO DESTINATO

Riferimenti legislativi: artt. 2447-novies C.C;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta dell'iscrizione del rendiconto finale redatto dall'organo amministrativo (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione) e dalla relazione dell'organo di controllo sulla gestione e del soggetto incaricato del controllo contabile; tutti gli atti dovranno essere dichiarati, da un legale rappresentante, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A24

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

7.5. FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE

Riferimenti legislativi: artt. 2447-decies C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 25), per la richiesta dell'iscrizione del contratto istitutivo del finanziamento destinato (appositamente registrato presso la competente Agenzia delle entrate), il quale dovrà essere dichiarato, da un legale rappresentante, conforme all'originale trascritto nei libri sociali della società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A24

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

8. PATTI PARASOCIALI

PREMESSA

1. La natura e l'oggetto dei patti sociali.

La riforma del diritto societario introduce per la prima volta nel Codice civile la disciplina dei patti parasociali, dando così piena attuazione all'art. 4, comma 7, lett. c) della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, dove si invita il governo a *“prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità”*.

La legge delega n. 366/2001 detta, pertanto, due principi fondamentali nella disciplina dei patti parasociali concernenti le società per azioni: quello della **durata** e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quello della **pubblicità**.

Nella Relazione si puntualizza che si è innanzitutto ritenuto di dover individuare quali sono i patti che devono essere presi in considerazione dalla norma e, nello spirito della norma, *“sono stati considerati non rilevanti tutti quegli accordi tra i soci che non incidono sulla vita della società e non possono quindi influire sull'affidamento e sui diritti degli altri soci o dei terzi”*.

La nuova norma non prende in considerazione qualsiasi tipologia di patto sociale, ma limita la sua attenzione a determinate fattispecie, le più importanti e le più ricorrenti, e precisamente **quelli che hanno il fine di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società**.

Tre sono le tipologie di patti parasociali presi in considerazione:

- a) Quelli che hanno per oggetto **l'esercizio del diritto di voto** nelle SpA e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento;
- b) Quelli che pongono **limiti al trasferimento delle azioni** delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero
- c) Quelli che hanno per oggetto o per effetto **l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società**.

2. La durata dei patti parasociali

Conformemente a quanto stabilito per le società quotate, l'unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all'autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla durata degli accordi.

Per le società quotate, i patti parasociali, se stipulati a tempo determinato, **non possono avere durata superiore a tre anni** e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Nel caso i patti siano stipulati a tempo indeterminato, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Per le società non quotate, i patti parasociali, secondo quanto stabilito nell'articolo 2341-bis, se stipulati a tempo determinato, **non possono avere una durata superiore a cinque anni** e sono rinnovabili alla scadenza.

Nel caso le parti contraenti abbiano stabilito un termine di durata maggiore, i patti si intendono stipulati per questa data.

E' prevista la possibilità che i patti vengano stipulati **a tempo indeterminato**; in questo caso, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.

3. La pubblicità dei patti parasociali

Nelle società quotate, i patti parasociali sono soggetti, a norma dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ad un regime di trasparenza che si articola in una serie di adempimenti necessari per la validità degli stessi.

Al comma 1, di tale articolo si stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano devono essere:

- a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;

- c) depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

Le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione sono stati stabiliti con Delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971.

Per quanto riguarda le società non quotate, le forme di pubblicità dei patti parasociali sono richieste solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La scelta di prevedere un regime pubblicitario solo per i patti che delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio trova fonte nella precisa esigenza di tutelare il pubblico dei risparmiatori e gli azionisti di minoranza.

Nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** i patti parasociali devono:

- a) essere comunicati alla società;
- b) essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- c) la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare;
- d) il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. La sanzione per la violazione degli obblighi di pubblicità

Nessuna sanzione viene prevista nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione.

Nel caso, invece, di mancanza della dichiarazione prevista in apertura di ogni assemblea, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto.

Nel caso poi, nonostante il divieto, il voto venga comunque esercitato, le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante dei possessori delle azioni cui si riferisce il patto sociale sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 e pertanto annullabili (art. 2341-ter).

8.1. DEPOSITO DEI PATTI PARASOCIALI (per le società quotate)

Riferimenti legislativi: art. 122, D. Lgs. n. 58/1998;

Termini: entro 15 giorni dalla stipulazione;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 26), per richiedere il deposito dei patti parasociali, i quali dovranno essere dichiarati, da un legale rappresentante, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A22

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 12.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

8.2. DEPOSITO DEI PATTI PARASOCIALI (per le società non quotate che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio)

Riferimenti legislativi: art. 2341-bis, 2341-ter C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 26), per richiedere l'iscrizione del verbale contenente la dichiarazione del patto parasociale, il quale dovrà essere dichiarato, da un legale rappresentante, conforme all'originale trascritto nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *“Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale”*;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A22

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9. SOCIO UNICO

9.1. COMUNICAZIONE SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, L. n. 2/2009;
Termini: entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Legittimati: socio unico
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A e B) per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di socio unico (non va allegato alcun atto);

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19

INTERCALARE P - Modifica, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento);

INTERCALARE S, per riportare gli estremi dell'unico socio;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9.2. VARIAZIONE SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, L. n. 2/2009;
Termini: entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Legittimati: socio unico o colui che cessa di essere tale;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A e B) per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di socio unico (non va allegato alcun atto);

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19

INTERCALARE P - Modifica, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento);

INTERCALARE S, per riportare gli estremi dell'unico socio;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

9.3. VARIAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO UNICO

Riferimenti legislativi: artt. 2362 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, L. n. 2/2009;
Termini: nessuno;
Legittimati: ogni componente l'organo amministrativo e il socio unico;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
S2 (quadri A e B) per la richiesta dell'iscrizione della comunicazione di socio unico;
CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99
INTERCALARE P - Modifica, per la richiesta di iscrizione del socio unico (riportare la data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento);
INTERCALARE S, per riportare gli estremi dell'unico socio;
La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o dal socio unico, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Si tratta di comunicazioni relative alla variazione di dati anagrafici identificativi del socio unico (es. denominazione o ragione sociale; sede, residenza, ecc.)

9.4. COMUNICAZIONE DI RICOSTITUZIONE (O COSTITUZIONE) DELLA PLURALITA' DEI SOCI

Riferimenti legislativi: artt. 2362, comma 2; 2470 C.C.; art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies, L. n. 2/2009;
Termini: entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'evento;
Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;
Legittimati: colui che cessa di essere socio unico;
Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
S2 (quadri A e B), per la richiesta di iscrizione della comunicazione di ricostituzione o costituzione della pluralità dei soci (non va allegato alcun atto);
CODICI ATTO UTILIZZABILI: A19
INTERCALARE P, per comunicare la cessazione del socio unico;
INTERCALARE S, per riportare l'attuale assetto proprietario;
La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle *“Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale”*;
Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.